

Decadenza solo con rettifiche analitiche e induttive pure

Concordato. L'Agenzia chiarisce i vantaggi per i soggetti Isa. L'uscita dal regime con la scoperta di maggiori ricavi in misura superiore al 30%

Dario Deotto

Per effetto dell'adesione al concordato preventivo, per i soggetti Isa, si conseguono anche i vantaggi Iva previsti ai fini degli indici sintetici di affidabilità. Si tratta, in particolare, dell'inibizione dagli accertamenti analitico-induttivi e della riduzione di un anno dei termini di decadenza. Così l'agenzia delle Entrate nel corso di Speciale Telefisco di ieri, rispetto a un quesito evidentemente posto prima delle modifiche intervenute con il Dlgs "correttivo" n. 108/2024, con il quale è stato definitivamente stabilito, appunto, che per i soggetti Isa che aderiscono al concordato spettano i benefici «compresi quelli Iva», previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017.

Sotto il profilo della copertura accertativa occorre, quindi, considerare che, per effetto di quanto stabilito dagli articoli 19 (vantaggi Isa) e 34 (inibizione degli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973) del Dlgs 13/2024, l'istituto del concordato preventivo biennale preclude all'amministrazione finanziaria l'effettuazione degli:

- accertamenti analitici ai fini delle imposte sui redditi;

- accertamenti analitico-induttivi sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva;

- accertamenti induttivi «puri» ai fini delle imposte sui redditi.

Nel conto occorre considerare anche la preclusione accertativa fondata sull'accertamento sintetico e sulla disciplina delle società di comodo, ma si tratta, in entrambi i casi, di ipotesi "scolastiche", considerando il limitato utilizzo del primo strumento (sintetico) e che i soggetti Isa interessati alla disciplina delle società non operative non sono certo così numerosi.

Oltre a ciò, sempre sotto il profilo accertativo, va ricordato, per il soggetto Isa che aderisce al concordato, l'anticipo di un anno dei termini decadenziali, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'Iva.

A questo quadro occorre collegare quanto riportato nella circolare 18/E/2024 a proposito del rapporto tra inibizione accertativa e le cause di decadenza stabilite dall'articolo 22 del Dlgs 13/2024. Occorre ricordare, in particolare, che risulta causa di decadenza dal concordato l'accertamento di maggiori componenti positive o di minori componenti negative per un importo maggiore del 30% dei ricavi

dichiarati e che, comunque, l'adesione al regime non determina alcuna preclusione in ordine all'esercizio dei poteri istruttori (accessi, ispezioni e verifiche o invio di questionari).

Secondo il documento di prassi, la fattispecie relativa alla decadenza da accertamento (articolo 22, comma 1, lettera a), del Dlgs 13/2024) non può mai verificarsi per effetto di una rettifica analitico-induttiva. Ciò significa che le coperture sopra riportate dagli accertamenti (oltre alla riduzione dei termini decadenziali, così come gli ulteriori vantaggi offerti dall'istituto) possono venire meno solo se l'ufficio, in seguito ai controlli, è in grado di effettuare accertamenti analitici oppure induttivi «puri» ai fini delle imposte sui redditi che portano a superare la soglia del 30 per cento dei ricavi dichiarati.

Ciò vale per le annualità oggetto di concordato (2024 e 2025, per la prima adesione) e non per il periodo d'imposta precedente (2023), per il quale occorre considerare la medesima causa di decadenza relativa alle componenti accertate maggiori del 30% dei ricavi dichiarati (per il 2023 gli analitico-induttivi vanno quindi considerati).